



COMUNE di SAN TEODORO

Provincia di Olbia-Tempio

Piazza E. Lussu 1 – 08020 SAN TEODORO - tel 0784-8600 fax 0784-865192

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.N.23 DEL 12.07.2013

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di San Teodoro destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale da assegnare a titolo gratuito.

2. Attraverso l'assegnazione degli orti urbani, l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità: valorizzare gli spazi attribuendo loro la qualità di "aree a vocazione agricola";

- sostenibilità, tutela ed educazione ambientale;
- favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini;
- insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
- promuovere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
- favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;
- favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

3. L'Amministrazione Comunale assegna ai cittadini maggiorenni residenti in San Teodoro, in forma individuale o in gruppo di cui venga comunque indicato il soggetto responsabile, ad Istituzioni scolastiche, Associazioni o Enti no profit regolarmente costituiti, interessati ad una migliore qualità della vita e alla tutela del territorio, che ne facciano richiesta, nella misura di un appezzamento per richiedente, parti di terreni comunali da destinarsi a orto.

4. La superficie dell'orto assegnando non sarà inferiore a 50 mq e superiore a 300 mq. a richiedente o partecipante al gruppo, e la misura sarà proporzionata in ragione del numero di partecipanti ai bandi di cui al successivo articolo due.

5. Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un lotto.

6. In caso di richieste finalizzate ad attività didattiche, terapeutiche, pedagogiche o culturali, presentate da associazioni o enti no profit di cui al comma 3, il limite dei 300 mq. potrà essere superato fino al limite massimo di 1000 mq.

7. Salvo che non sia diversamente disposto nei relativi bandi di assegnazione, i lotti sono di norma consegnati nello stato in cui si trovano e la loro iniziale sistemazione, ivi compresa la divisione dei lotti e/o la realizzazione di qualsivoglia impianto e/o intervento preparatorio, anche iniziale, è a totale onere e responsabilità dell'assegnatario.

Articolo 2 – Modalità di assegnazione

1. La richiesta per l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, da presentarsi per iscritto, a seguito di bando ad evidenza pubblica, potrà essere presentata dai cittadini, singoli o in gruppi, residenti sul territorio del Comune di San Teodoro ed Istituti scolastici aventi sede nel medesimo Comune.

2. Possono presentare richiesta di assegnazione, con le finalità e le caratteristiche di cui al comma 6 del precedente articolo, associazioni o enti no profit aventi sede legale anche in altri Comuni.

3. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità commerciali o a scopo di lucro, pena la non assegnazione o la revoca immediata della concessione qualora fossero successivamente accertate finalità lucrative.

4. Le aree da destinare ad orti sono individuate con determinazione della Giunta Comunale, sentito il parere degli uffici Urbanistica e Lavori Pubblici

5. Per l'assegnazione degli orti sono pubblicati degli specifici bandi, che possono essere formulati sia per i partecipanti singoli che per i partecipanti costituiti in gruppi o associazioni.

6. Ai bandi possono partecipare i soggetti di cui all'Art. 1 comma 3 e Art. 2 comma 2.

7. L'assegnazione dei lotti agli aventi titolo, sulla base di graduatorie i cui criteri di formazione sono predeterminati nei relativi bandi, avviene con Determinazione del Dirigente del Servizio competente in materia di Ambiente e Verde Pubblico.

8. Fra i criteri sono ricompresi:

1. Per le graduatorie relative ad eventuali bandi per partecipanti singoli:

a) il reddito, con precedenza al reddito pro-capite più basso.

b) la composizione familiare, con precedenza ai nuclei più numerosi.

c) l'anzianità del richiedente, con precedenza ai più anziani e, fra questi, ai pensionati.

2. Per le graduatorie relative ad eventuali bandi per partecipanti costituiti in gruppi:

- a) Il numero dei componenti il gruppo.
- b) Il numero di pensionati appartenenti al gruppo.
- c) Il reddito, con precedenza al reddito medio pro-capite più basso.
- d) L'anzianità media del gruppo, con precedenza alla maggiore anzianità media.

3. Per le graduatorie relative ad eventuali bandi per Associazioni:

- a) La finalità sociale.
- b) La qualità del progetto

9. Qualora un terreno comunale coltivato a orto venga successivamente destinato a lavori di pubblica utilità, condotti dal Comune di San Teodoro o per conto di esso, il concessionario è tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione di nuovi orti. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito, ma solo titolo preferenziale con relativa assegnazione di uno specifico punteggio.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Non possono essere concesse assegnazioni a chi ha già in uso o in possesso a qualsiasi titolo, ad eccezione delle Associazioni o Enti no profit, appezzamenti coltivabili di terreno agricolo posti nel territorio del Comune di San Teodoro.

Altresi non possono essere assegnati detti appezzamenti a chi occupa abusivamente un'area, un immobile, un'abitazione di proprietà pubblica. Tale ultima condizione è causa di decadenza immediata al momento dell'avvenuta conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione.

Articolo 4 – Durata

1. L'assegnazione dell'orto ha durata quadriennale ed alla scadenza l'Amministrazione procede ad un nuovo bando. È ammessa una sola proroga, e per un periodo non superiore ai 12 mesi, nelle more dell'espletamento del nuovo bando, anche in ragione della conclusione della stagione produttiva. Le assegnazioni effettuate nel corso del quadriennio, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) hanno comunque scadenza al termine fissato con la prima assegnazione.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene assegnato dal Servizio Ambiente e Verde Pubblico secondo l'ordine di graduatoria.

2. Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario rilascia il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimangono a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.
3. Allo scadere dell'assegnazione, sia per lo spirare naturale del termine di assegnazione che per il caso di revoca a qualunque titolo, nel caso di colture pluriennali in corso, l'assegnatario non può accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.
4. La concessione cessa automaticamente alla fine del raccolto per coloro che trasferiscono la residenza in altro Comune.

Articolo 5 - Modalità di coltivazione

1. Gli orti assegnati sono coltivati direttamente dagli assegnatari. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari.
2. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola.
3. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente (sono ricomprese in questa definizione le coltivazioni biodinamiche) secondo il Reg. CE 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ciascun assegnatario sostiene le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo dell'assegnazione.

5. E' data la possibilità, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, di promuovere, fiere periodiche o sagre, finalizzate alla condivisione ed alla promozione delle colture biologiche e delle essenze tradizionali, ed in cui l'eventuale cessione non gratuita dei prodotti è da intendersi quale contributo al miglioramento qualitativo e conoscitivo delle attività orticole.

Articolo 6 - Divieti

1. L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali. Sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo.
2. E' vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente, nonché di Organismi Geneticamente Modificati (OGM). L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione. Qualora fosse necessario intervenire per la difesa delle coltivazioni da parassiti e altre avversità, l'agricoltore può fare ricorso esclusivamente alle sostanze di origine naturale espressamente autorizzate e dettagliate dal succitato Regolamento europeo (con il criterio della cosiddetta "lista positiva").
3. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione.
4. E' fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari. E' consentita la posa di coperture in plastica (di misura max di m. 2 x 5), ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose.
5. Agli assegnatari è fatto divieto di recintare il lotto assegnato con una delimitazione superiore a 30 cm. di altezza.
6. E' vietato inoltre:
 - scaricare materiali anche se non inquinanti;
 - tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc...);
 - effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
 - accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
 - superare l'altezza di 180 cm. con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini;
 - occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi.
 - accedere alla zona orti con auto e motocicli

Articolo 7 - Revoca

1. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso, e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.
2. Il Servizio Ambiente e Verde Pubblico vigila sulla corretta tenuta degli orti e sul rispetto delle norme sopra elencate, come pure di ogni altra norma di cui al presente regolamento o comunque connessa alla coltura degli orti.
3. Se l'area risulta incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata il Servizio Ambiente e Verde Pubblico dispone, con decisione motivata, la revoca dell'assegnazione.
4. Il Servizio Ambiente e Verde Pubblico, in aggiunta ai casi in cui questo regolamento espressamente prevede la revoca dell'assegnazione, può disporre la revoca medesima, motivatamente, in tutte le circostanze in cui la violazione delle disposizioni del presente regolamento presenti i caratteri della rilevanza e/o della persistenza e/o della reiterazione.
5. In ogni caso l'assegnazione potrà essere revocata per gravi inadempienze, quali:
 - sub affitto;
 - pagamento per sfruttare gli orti.

Articolo 8 - Danni

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Servizio Ambiente e

Verde Pubblico con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 9 - Modifiche

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Civica Amministrazione sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a norme intervenute e/o suggerimenti da parte dei cittadini. Le eventuali innovazioni sono integralmente accettate dagli assegnatari, pena la decadenza della assegnazione.

Articolo 10 - Obblighi

1. Gli assegnatari dovranno rispettare i seguenti obblighi:
 - rispettare i limiti del terreno loro assegnato;
 - non arrecare pregiudizio o danni agli altri assegnatari ed ai loro orti;
 - esporre adeguata segnalazione informativa in caso di coltivazioni di essenze leguminose (ad esempio fave , piselli, etc,)che possono determinare crisi emolitiche in soggetti affetti da favismo.
 - non danneggiare e tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni: impianti, arredi, viottoli e scoli;
 - pulire, ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo dal proprio orto eventuali arbusti e/o erbacce;
 - fare buon uso del sistema di irrigazione evitando sprechi d'acqua;
 - I residui vegetali dovranno essere depositati in apposite compostiere nel proprio orto (o conferiti a discarica autorizzata) e non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto o verso gli altri orti.
2. Le attività di orticoltura sono gestite in collaborazione con il Servizio Ambiente e Verde Pubblico che può dettare, se lo ritiene opportuno, indirizzi e/o direttive specifiche cui gli assegnatari sono tenuti ad attenersi.
3. Il costo del consumo idrico finalizzato all'irrigazione degli orti sarà a carico degli assegnatari, suddiviso proporzionalmente alla superficie assegnata.
4. Il presente regolamento deve essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.